

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 160/CSA (2015/2016)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 152/CSA– RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2016

### I COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Gabriele De Sanctis, Avv. Cesare Persichelli - Componenti;  
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

#### **1. RICORSO DELL’A.S.D. SALINIS AVVERSO LE SANZIONI:**

- **ESCLUSIONE DELLA SOCIETÀ DAL CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE DI COMPETENZA RELATIVO ALLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017;**
  - **SQUALIFICA DEL TERRENO DI GIOCO FINO A 30.4.2018, CON OBBLIGO DI DISPUTA GARE INTERNE IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE;**
  - **AMMENDA DI € 15.000,00 ALLA SOCIETÀ;**
  - **INIBIZIONE FINO A 30.4.2018 AL SIG. LA NOTTE MICHELE;**
  - **SQUALIFICA FINO A 30.6.2018 AL SIG. D’AMBROSIO VITO;**
  - **SQUALIFICA FINO A 31.12.2016 AL CALC. COSIMO DAMIANO;**
  - **OBBLIGO DELLA SOCIETÀ DI PROVVEDERE AL RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE OCCORSE ED OCCORRENDE,**
- RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5, SERIE A ELITE FEMMINILE, SALINIS/FUTSAL C.P.F.M. DEL 3.4.2016**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 739 del 3.5.2016)

Il giorno 3.4.2016, in Santa Margherita di Savoia (BT), si è disputata la gara Salinis/Futsal C.P.F.M. del Campionato Nazionale Calcio a 5, Serie A, Elite Femminile, Sesto Girone Silver.

La partita si concludeva con il risultato di 3 a 6 in favore della squadra ospite; nel corso della stessa, e per tutta la sua durata, gli arbitri erano fatti oggetto di ingiurie e minacce da parte dei sostenitori locali, fra i quali alcuni calciatori e persino dirigenti della A.S.D. Salinis.

Al termine dell’incontro, gli arbitri, dopo che era stato loro impedito l’accesso agli spogliatoi, venivano pesantemente aggrediti e ripetutamente percossi, sicchè, in considerazione della gravità delle circostanze, il Giudice Sportivo, con ordinanza pubblicata sul Com. Uff. n. 656 del 5.4.2016, soprassedeva da ogni decisione, disponendo l’inoltro dell’intero carteggio alla Procura federale per lo svolgimento di opportune indagini, finalizzate ad accertare eventuali responsabilità di società, dirigenti e tesserati.

Successivamente, ricevuta la Relazione della Procura ed esaminata la stessa unitamente ai referti arbitrali, il medesimo Giudice Sportivo, con elaborata decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 739 del 3.5.2016, erogava le seguenti sanzioni:

- a) esclusione della società Salinis Femminile dal campionato di competenza relativo alla Stagione Sportiva 2016/2017;
- b) squalifica del terreno di gioco della predetta società fino al 30.4.2018 con obbligo di disputare le relative gare interne in campo neutro ed a porte chiuse;
- c) ammenda di €. 15.000,00 determinata ai sensi dell’art. 14, comma 2, C.G.S.;

d) inibizione fino al 30.4.2018 al sig. La Notte Michele dirigente accompagnatore ufficiale della società;

e) squalifica fino al 30.06.2018 al sig. D'Ambrosio Vito, allenatore della società;

f) squalifica fino al 31.12.2016 al calciatore Cosimo Damiano Distaso, tesserato per la Salinis Calcio a 5 maschile;

g) ulteriore obbligo alla società di provvedere al rimborso delle spese mediche, occorse ed occorrente, sostenute dai direttori di gara e dal sig. Giorgi Salvatore (Presidente della squadra ospite, intervenuto in loro soccorso), qualora richieste e documentate.

Avverso tale provvedimento ha proposto tempestivo ricorso la soc. Salinis, deducendo distinti motivi di gravame in relazione ad ogni singolo soggetto sanzionato.

La reclamante, partendo dalle statuizioni adottate a carico della società e di cui ai primi tre capi della delibera impugnata, sollecita riduzione di tutte le inflitte sanzioni, deducendo, in particolare, “a) *fattiva collaborazione prestata dai Dirigenti e dal Presidente della ASD Salinis Avv. Lodispoto Bernardo nel salvaguardare in ogni modo l'incolumità di tutti gli Ufficiali di gara; b) comportamento corretto della stragrande maggioranza del pubblico; c) ridimensionamento degli episodi incriminati con particolare riguardo alle conseguenze subite dagli Ufficiali di gara; d) assenza di precedenti in capo alla ASD Salinis; e) ferma condanna di quanto accaduto da parte della Società reclamante; g) comparazione con precedenti giurisprudenziali che, a dire della ricorrente, avrebbero sanzionato in misura più lieve circostanze di fatto, viceversa connotate da maggior gravità.*

Nonostante la riassunta pluralità dei motivi, l'intero impianto difensivo del proposto reclamo si fonda pressoché esclusivamente sulla “Annotazione di servizio” resa dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria (Carabinieri ed Agenti Municipali) intervenuti in seguito ai fatti per cui è processo, utilizzata dal difensore della società per argomentare in relazione ai vari capi dell'impugnazione.

A parere della Corte, viceversa, tale risultanza processuale, ripetutamente invocata dalla soc. Salinis, risulta manifestamente inidonea a consentire la sollecitata riduzione delle sanzioni, costituendo, anzi, importante elemento per la conferma della delibera impugnata.

Va anzitutto considerato che la detta “Annotazione di servizio” è stata compilata – presumibilmente in Caserma, risultando redatta a macchina – allorché i comportamenti illeciti, oggetto di sanzione, si erano tutti già compiuti ed esauriti, come risulta dal documento laddove riferisce della pregressa aggressione subita dagli arbitri.

Quanto all'intervento dell'avv. Lodispoto, alle scuse da costui formulate ed alle dichiarazioni rese allo stesso da uno degli ufficiali di gara, si tratta di elementi che aggravano la responsabilità del sodalizio, anziché alleviarla e ridurla.

L'avv. Lodispoto, infatti, quale Presidente onorario della soc. Salinis, è federalmente estraneo alla stessa né la rappresenta in alcun modo, mentre, al contrario, ben altra rilevanza avrebbe avuto in giudizio fattiva collaborazione da parte dei dirigenti della società regolarmente tesserati F.I.G.C., nonché eventuali espressioni di gratitudine rivolte nei loro confronti, anziché rese, irrilevantemente, solo all'avv. Lodispoto.

Non a caso, invero, il reclamo eccepisce che “*diversi dirigenti e tesserati della A.S.D. Salinis*” si sarebbero “*encomiabilmente adoperati, prontamente ed efficacemente, per garantire a tutti gli Ufficiali di Gara la massima sicurezza e tranquillità*”, mentre, al contrario, nulla di tutto questo emerge dall'incarto processuale, tanto meno la sicurezza e la tranquillità dei due arbitri, ripetutamente percossi.

La totale mancanza di interventi protettivi conforta la motivazione del Giudice Sportivo in ordina alla “*totale indifferenza e lassismo dei dirigenti della società ospitante*”, ed è lecito supporre che gli stessi non si siano presentati in occasione della ricordata “Annotazioni di servizio” nel timore di venir riconosciuti e/o individuati, restando altrimenti incomprensibile il motivo per cui, mentre una persona tecnicamente estranea alla soc. Salinis si preoccupava di visitare gli ufficiali di gara, identica preoccupazione non veniva nutrita da alcuno dei dirigenti in carica.

Le risultanze appena riferite vengono confermate dall'istruttoria svolta dalla Procura Federale: il tesserato Antonio Cezar Corregiani della Futsal CPMF riferisce dei colpi inferti ad uno dei direttori di gara, precisando: “*nel filmato che mi mostra, si vede il nostro tesserato, Giorgi Salvatore, che tenta in qualche modo di proteggere un arbitro, prendendo anche lui diversi colpi...*”, per poi significativamente soggiungere: “*Non ricordo che i dirigenti del Salinis abbiano*

*in qualche modo cercato di proteggere gli arbitri*”, non individuati nel filmato di cui aveva preso visione.

Il sig. Salvatore Giorgi - anch'esso dirigente Futsal CPFM – dichiara: *”Sono entrato in campo per proteggere i direttori di gara...Ero riuscito ad arrivare con gli arbitri verso lo spogliatoio, quando sono stato colpito, dall'allenatore del Salinis”*: la resa testimonianza non contiene alcun riferimento ad interventi da parte dei dirigenti del Salinis finalizzati a proteggere gli arbitri.

Le dichiarazioni rese da questi ultimi alla Procura federale, secondo le quali l'aggressione sarebbe avvenuta soltanto ad opera di tifosi, non possono evidentemente far prova a favore di coloro che le hanno rese, mentre la successiva precisazione della Relazione, testualmente così compilata: *“Tutta la dirigenza del Salinis...si preoccupava dell'incolumità degli arbitri e del cronometrista”*, costituisce la seconda parte – e, quindi, la prosecuzione - delle dichiarazioni dirigenziali, non certamente il convincimento dell'estensore dell'atto, nuovamente proponendosi come del tutto priva di valenza probatoria.

Esclusi interventi e preoccupazioni della dirigenza Salinis rivolti alla tutela degli ufficiali di gara, anche gli altri motivi di gravame appaiono privi di pregio.

L'assunto comportamento civile e corretto della stragrande maggioranza del pubblico è smentito dalla refertazione degli arbitri e del cronometrista, e nemmeno risulta da qualsiasi atto del processo che tale (inesistente) maggioranza abbia isolato e stigmatizzato le condotte poi sanzionate; parimenti il motivo di reclamo relativo al ridimensionamento degli episodi viene puntualmente smentito dalle risultanze documentali costituite dalle certificazioni rese lo stesso giorno dell'aggressione dall'Ospedale di Barletta (in atti).

Nemmeno alcuna influenza, attesa l'estrema gravità dei fatti, propone la dedotta assenza di precedenti disciplinari in capo alla A.S.D. Salinis: tale deduzione che la Corte ritiene inutile sottoporre a controllo e verifica, giammai potrebbe giustificare la riduzione delle sanzioni inflitte a società e persone in conseguenza dell'aggressione vile e barbara perpetrata in danno degli arbitri.

Infine, l'assunto secondo il quale la società reclamante avrebbe fermamente condannato il fatto per cui è causa non risulta da alcun elemento di prova, tenuto in debito conto che l'avv. Lodispoto, l'unico a scusarsi, come innanzi osservato non rappresenta la società, ed anzi il richiamo proposto dal ricorso alla comunicazione a firma dello stesso avv. Lodispoto ed indirizzato a vari soggetti, assume l'intervento protettivo di *“altri dirigenti della A.S.D. Salinis”* senza tuttavia, come già precisato, che l'incarto processuale offra anche minimo riscontro a tale inesistente intervento di *“altri dirigenti”*.

La sanzione relativa all'esclusione dal campionato di competenza pronunciata dal Giudice ex art. 18, lett. i), C.G.S., va conseguentemente confermata, previa integrazione.

La norma in discorso prevede, infatti, che la pronunciata esclusione venga completata *“con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore”*: mancando tale statuizione nell'impugnato provvedimento, la Corte provvede in proposito, disponendo la trasmissione degli atti al detto Consiglio per i provvedimenti di competenza.

Vanno altresì confermate, sempre per i motivi anzidetti, la squalifica del terreno di gioco sino al 30 aprile 2018 e l'ammenda di €. 15.000,00.

Passando alle altre sanzioni, l'inibizione fino al 30 aprile 2018 inflitta al sig. Michele La Notte, dirigente della soc. Salinis, viene gravata dal reclamo sotto un unico profilo, costituito dall'assunta *“acclarata fattiva collaborazione prestata dal menzionato Dirigente”*.

Tale, ripetesi, unico motivo di gravame, non è suffragato dal alcun elemento di prova, come già osservato, invero, le dichiarazioni rese dallo stesso La Notte e da altri dirigenti non possono venir valutate in loro favore, ed inoltre risultano smentite dalle risultanze processuali: anche sul punto, pertanto, il reclamo non può venir positivamente delibato, considerando altresì la motivazione del successivo capo riguardante anche il tesserato La Notte.

Va altresì confermata la squalifica fino al 30 giugno 2018 dell'allenatore sig. Vito D'Ambrosio, il quale, pur non *“non partecipando in maniera attiva alle violenze”*, come testualmente referta il secondo arbitro, *“insieme al sig. La Notte Michele, dirigente della soc. Salinis, alimentavano e fomentavano i tifosi locali a continuare la loro azione”*.

La detta circostanza, risultante dal referto arbitrale caratterizzato dalla qualità di fonte privilegiata di prova, rende totalmente congrua la sanzione inflitta e concorre alla conferma di

quella – sopra trattata – nei confronti del dirigente Michele La Notte per gli stessi motivi che la Corte si accinge a precisare nel presente capo.

In effetti, la mancata partecipazione “fisica” del D’Ambrosio (e del La Notte) all’aggressione appare irrilevante a fini riduttivi delle sanzioni irrogate, dal momento che il ricordato referto arbitrale certifica il loro concorso morale e persino sollecitatorio negli incidenti ed nelle percosse inflitte dagli ufficiali di gara, e persino ad un dirigente della squadra avversaria, come riporta la Relazione della Procura federale.

Infine, non può trascurarsi l’ulteriore refertazione concernente il comportamento del “*mister D’Ambrosio Vito, il quale....continuava a lanciarmi pseudo minacce*”.

In definitiva, anche la sanzione nei confronti dell’allenatore D’Ambrosio merita piena conferma.

Per quanto riguarda il calciatore Damiano Cosimo Distaso, il reclamo, pur ammettendone la condotta offensiva ed antisportiva, ne lamenta in particolare l’eccessiva afflittività assumendo che “*le poche espressioni rivolte dal tesserato all’arbitro*” non potrebbero giammai considerarsi offensive o minacciose.

Siffatta argomentazione contrasta con le risultanze ufficiali dalle quali emerge che l’atleta squalificato si induceva addirittura a seguire l’arbitro negli spostamenti osservati a fini direttivi della gara, all’evidente scopo di rendere efficaci e propositive le minacce che mano a mano procedeva ad indirizzargli.

Né può trascurarsi che siffatto comportamento da parte del capitano di una delle squadre del sodalizio reclamante ha negativamente influenzato il pubblico, contribuendo ad indurlo ai comportamenti aggressivi verificatesi al termine della gara.

Tutti tali elementi conducono alla conferma della squalifica inflitta.

Per questi motivi, la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Salinis di Margherita di Savoia (BT). Dispone la trasmissione degli atti al Consiglio Federale ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. i) C.G.S..

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **2. RICORSO DELL’A.S.D. S.S. LAZIO CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 2.500,00;**
- **INIBIZIONE FINO A 30.12.2016 AL SIG. TICCHETTI STEFANO;**
- **SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. MANNINO MASSIMILIANO,**  
**RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO GARA LAZIO CALCIO A 5/NAPOLI CALCIO A 5 DEL 6.5.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 779 dell’11.5.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A Cinque (Com. Uff. n. 779 in data 11.5.2016) in relazione alla gara SS. Lazio calcio C 5/Napoli C 5 valevole per i Play Out di Serie A di Calcio a 5 svoltasi il 6.5.2016 e terminata col risultato di 1-5, comminava le seguenti sanzioni:

a) alla SS Lazio, ammenda di € 2.500,00 “perché in spregio alle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 143 del 4.5.2016, con le quali l’allenatore della società veniva squalificato per 1 giornata effettiva di gara, deliberatamente veniva inserito nella distinta dei partecipanti al gioco e nonostante gli inviti dei commissari di campo e del funzionario della Procura Federale, per tutta la durata dell’incontro sedeva in panchina ed impartiva direttive ai calciatori in campo”;

b) al sig. Tichetti Stefano, l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.12.2016, “perché in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della società inseriva nella distinta gara presentata all’arbitro l’allenatore della società, quantunque lo stesso fosse stato squalificato per una giornata effettiva di gara”;

c) al sig. Mannino Massimiliano la squalifica per otto gare, “perché, benché squalificato per una giornata di gara, come da Com. Uff. n. 143 del 4.5.2016, veniva inserito nella distinta dei partecipanti alla gara presentata all’arbitro e per tutta la durata dell’incontro sedeva in panchina dando direttive ai propri calciatori ignorando gli inviti dei commissari di campo e del funzionario della Procura Federale ad ottemperare alla sanzione comminata”.

Nel reclamo presentato, la società Lazio Calcio a 5 premette che l'art. 1 bis C.G.S. è norma generale e cogente dell'ordinamento sportivo che "impone ai tesserati un comportamento leale e corretto e che trova la sua concretizzazione nella prudente ed attenta azione della Giustizia Federale che di volta in volta dovrà vagliare la sussistenza o meno dell'illecito e, di conseguenza, la relativa sanzione da applicare identificandone anche la specie e la misura" e premette, altresì, che anche nell'ordinamento sportivo deve trovare applicazione il principio di proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto alla natura e gravità della violazione commessa. Conseguentemente la ricorrente chiede: in via principale e nel merito: la riforma delle sanzioni comminate, da rideterminarsi in misura congrua; in via subordinata e nel merito: la riduzione delle squalifiche ai tesserati Mannino e Tichetti ad una misura adeguata alla mancanza di violenza verbale, di comportamenti ingiuriosi e/o irrispettosi ovvero di danni e/o lesioni, nonché chiede la rimodulazione dell'ammenda secondo criteri più aderenti agli effettivi comportamenti tenuti.

Il ricorso merita parziale accoglimento.

Invero il Collegio, da un lato, condivide la considerazione negativa espressa dal giudice di prime cure, secondo cui a fronte di una ufficiale delibera ben nota a tutti gli interessati - che aveva precedentemente squalificato per una giornata l'allenatore - quest'ultimo era stato inserito nella distinta di gara nonostante i contrari inviti preventivamente rivolti e nonostante la consapevolezza di detti interessati di essere esposti all'applicazione delle conseguenti sanzioni, il che evidenzia in essi spregiudicatezza nonché disprezzo di elementari regole di condotta e dei principi di lealtà e correttezza nei rapporti agonistici.

Dall'altro lato, il Collegio nel suo prudente apprezzamento, ritiene che i comportamenti censurati nella fattispecie, tra l'altro non connotati da estremi di violenza o di particolare gravità, pur essendo senz'altro stigmatizzabili meritino tuttavia di essere collegati a sanzioni più ridotte, tali da risultare congrue ed adeguate in relazione alla natura ed all'importanza dei fatti accaduti. Per quel che concerne poi l'allenatore Mannino, questi oltre a sedere in panchina e svolgere le sue abituali funzioni durante la gara, risulta essere entrato più volte nello spogliatoio della sua squadra.

Pertanto, il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, stima equo contenere le sanzioni come da dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5 di Roma riduce:

- la sanzione dell'ammenda a € 1.500,00 inflitta alla società;
- la sanzione della inibizione inflitta al sig. Tichetti Stefano fino al 31.10.2016;
- la sanzione della squalifica inflitta al sig. Mannino Massimiliano a 5 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

### **3. RICORSO DELL'A.S.D. AUGUSTA 1986 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAY OFF SERIE A2, AUGUSTA 1986/CALCIO A 5 IMOLA DEL 7.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 778 dell'11.5.2016)**

La società A.S.D. Augusta 1986, come rappresentata e assistita, ha proposto reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque pubblicata sul Com. Uff. n. 778 dell'11.5.2016, con la quale è stata inflitta la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00. Questi i motivi della delibera: *«perché nel corso del secondo tempo un proprio sostenitore gettava l'acqua contenuta in una bottiglietta contro il secondo arbitro attingendolo alla schiena e bagnando di conseguenza il terreno di gioco. A seguito di tale evento gli arbitri erano costretti ad interrompere la gara per far asciugare il fondo del terreno di gioco. Perché una volta ripreso il gioco altro sostenitore sputava contro l'arbitro n. 2 attingendolo al volto»*.

Dalle risultanze degli atti ufficiali di gara si ricava quanto segue.

Nel referto del direttore di gara, alla voce “pubblico ed incidenti”, è dato leggere: «*al 15' del secondo tempo il secondo arbitro interrompe il gioco per far asciugare il parquet perché in campo è arrivata una bottiglia d'acqua. Al 18' del secondo tempo il secondo arbitro riceve uno sputo in faccia da un tifoso posto dietro di lui in tribuna*».

Nel rapporto dei commissari di campo presenti all'incontro, alla voce “comportamento del pubblico”, si legge: 1) «*nel corso del secondo tempo, un tifoso della squadra ospitante lanciava un getto d'acqua, contenuta in una bottiglia di plastica nei confronti dell'arbitro n. 2 attingendolo alla schiena e bagnando il terreno di gioco. Il direttore di gara in conseguenza era costretto a richiedere l'intervento dell'addetto all'asciugatura del terreno di gioco e ad interrompere il gioco per il tempo necessario*»; 2) «*durante il 2° tempo, un sostenitore della squadra ospitante, bagnava il rettangolo di gioco ed il 2° arbitro, il quale chiedeva l'intervento dell'addetto per asciugare il campo*».

La società reclamante lamenta discrasia tra versione arbitro e versione commissari (getto di una bottiglia o solo dell'acqua) e, quanto al secondo episodio (sputo), che incide maggiormente sull'entità della sanzione, ritiene che lo stesso non si sia effettivamente verificato. Infatti, evidenzia la ASD Augusta, tale circostanza non è stata segnalata dai commissari.

Da ultimo, la ricorrente sottolinea la mancanza di referto dell'arbitro 2 (quello colpito dallo sputo) e richiama una precedente decisione che, in relazione ad un caso analogo avvenuto nel 2011, ha applicato una sanzione più mite.

Il ricorso merita parziale accoglimento, nei limiti di seguito indicati, per i seguenti motivi.

La ricostruzione dei fatti come operata negli atti ufficiali di gara è chiara e del tutto sufficiente alla definizione del procedimento. A nulla rileva la circostanza che il secondo episodio (sputo) non sia stato segnalato anche nel rapporto dei commissari, essendo lo stesso, comunque, chiaramente descritto nel referto del direttore di gara. Acclarati, dunque, i fatti storici.

In generale, da un esame complessivo dei referti dell'arbitro e dei commissari di campo si ricava che una parte del pubblico locale ha tenuto un atteggiamento non solo irrispettoso, ma anche offensivo nei confronti degli arbitri, giungendo anche ad attingere con uno sputo lo stesso arbitro n. 2.

I fatti di cui trattasi sono alquanto gravi e meritano, dunque, adeguata risposta sanzionatoria. Sotto tale profilo, tuttavia, questa Corte, anche alla luce dei precedenti, ritiene complessivamente congrua la sanzione dell'ammenda di € 800,00.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Augusta 1986 di Augusta (Siracusa) riduce la sanzione dell'ammenda a € 800,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **4. RICORSO DEL B&A SPORT CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ROSSI LUCA SEGUITO GARA B&A SPORT CALCIO A 5/PARTENOPE CALCIO 5 GOLDEN EAGLE DEL 15.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 793 del 17.5.2016)**

La società B&A Sport Calcio a 5, come rappresentata e assistita, ha proposto reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, pubblicata sul Com. Uff. n. 793 del 17.5.2016, con la quale è stata inflitta al proprio calciatore Luca Rossi la punizione sportiva della squalifica per 3 giornate effettive di gara, perché «*allontanato per comportamento gravemente scorretto nei confronti di un calciatore avversario, al termine dell'incontro rientrava indebitamente sul terreno di gioco provocando con frasi e gesti i calciatori della squadra avversaria*».

La reclamante rileva, anzitutto, «*che durante tutto il tempo di gioco della soprarichiamata partita, tutti i giocatori della B&A Sport sono stati oggetto di pressione, sia verbale che fisico-agonistica, da parte dei giocatori della squadra avversaria*». Rileva, inoltre, «*che l'espulsione del calciatore Luca Rossi sia avvenuta proprio nel finale di partita, momento in cui si concretizzavano in maniera decisa i reiterati atti provocatori soprarichiamati*».

Quanto, specificamente, al comportamento del calciatore Luca Rossi, ritiene, la società

reclamante, che lo stesso non possa essere definito “gravemente scorretto”, considerato che le parole pronunciate «non hanno contenuto offensivo né tantomeno costituiscono una ingiuria o minaccia».

Si chiede, poi, la società ricorrente, come abbia fatto il direttore di gara ad individuare, tra i tanti che al termine della partita hanno fatto ingresso sul terreno di gioco (circostanza che si evince dallo stesso Com. Uff. n. 793 “penetravano indebitamente sul terreno di gioco”), «proprio il calciatore Luca Rossi», che invece, secondo la prospettazione difensiva, si trovava negli spogliatoi, poiché già espulso.

Evidenzia, infine, la società B&A Sport, come la sanzione inflitta sia, comunque, eccessiva, come emergerebbe anche dal raffronto con altra decisione rinvenibile nello stesso Com. Uff. n. 173 (calciatore della società Partenope C5 Golden Eagle, punito con squalifica per 3 giornate per comportamento minaccioso nei confronti di un avversario).

Conclude, quindi, la società ricorrente, chiedendo annullarsi la squalifica ovvero ridursi la stessa «in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame».

Alla seduta svoltasi innanzi a questa Corte Sportiva di Appello Nazionale in data 26.5.2016 è comparso il dott. Raffaele Martino, per delega avv. Massimiliano Brugnoletti, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni di cui in ricorso.

La Corte, all’esito della camera di consiglio, ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti motivi.

Nel referto ufficiale del direttore di gara, alla voce “calciatori espulsi” così si legge: «... al 19° del secondo tempo, Rossi Luca, n° 13 – B&A Sport Calcio a 5 – dopo la segnatura di una rete si avvicinava al numero 22 della squadra avversaria per deriderlo dicendogli “prenditi questo”». Il direttore di gara segnala, poi, che lo stesso calciatore al termine dell’incontro ha provocato «con gesti e frasi calciatori e tifosi avversari».

Orbene, un’attenta valutazione delle risultanze di gara conduce questa Corte a ritenere ammissibile una riqualificazione del fatto oggetto dell’impugnato provvedimento sanzionatorio. Infatti, il caso di specie appare, in realtà, sussumibile nello schema di cui all’art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S. («Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 2 giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara»).

Dalla descrizione, sufficientemente chiara e dettagliata, dei fatti di cui trattasi, deve, infatti, escludersi un intento violento o minaccioso od offensivo nella condotta posta in essere dal calciatore Luca Rossi che, complessivamente considerata, si sostanzia in una “condotta gravemente antisportiva”.

Per l’effetto, la sanzione inflitta al calciatore Rossi può essere rideterminata nella squalifica per 2 giornate di gara effettive.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società B&A Sport Calcio a 5 di Orte (Viterbo) riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Rossi Luca a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Publicato in Roma il 7 giugno 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio